SENTENZA Cassazione penale sez. I - 12/06/2025, n. 22274

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - consigliere

Dott. LANNA Angelo Valerio - consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. RUSSO Carmine - consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ab.Va. nato in Marocco il (Omissis)

Difeso dall'avv. Antonella Macaluso del foro di Caltanissetta;

avverso il decreto del 16/05/2024 del GIUDICE DI PACE DI TRAPANI;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell'Avvocato dello Stato, ILIA MASSARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 16/05/2025, il Giudice di pace di Trapani ha convalidato il provvedimento del Questore di Trapani in data 14/05/2025 di proroga di 90 giorni del trattenimento di di Ab.Va. trattenimento già disposto dal Questore di Palermo in data 21/11/2024 e poi prorogato con successivo provvedimento questorile in data 13/02/2025.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del trattenuto, lamentando la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, dell'art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE, dell'art. 13 e dell'art. 3 Cost.

Il ricorrente denuncia che il provvedimento contiene solo il dispositivo di convalida ed è privo della motivazione in ordine ai presupposti per la convalida del provvedimento di proroga.

3. Il Procuratore Generale, Andrea Postiglione, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, ove la Corte non ritenesse sufficiente il contenuto motivazionale, la conferma del provvedimento impugnato integrandone la motivazione.

All'udienza di discussione orale il Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, si è riportata alle richieste formulate con memoria depositata.

L'avvocato dello Stato, Ilia Massarelli, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che i presupposti della proroga sono effettivamente sussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In data 14/05/2025 il Questore di Trapani ha avanzato richiesta di proroga del trattenimento di, Ab.Va. già disposto dal Questore di Palermo presso il C.P.R. di Trapani - Milo il 21/11/2024, convalidato il 22/11/2024 dal Giudice di pace di Trapani, e già prorogato con provvedimento reso dal Giudice di pace di Trapani in data 13/02/2025, in ragione delle difficoltà di accertamento della sua identità e nazionalità e di reperimento di documenti di viaggio idonei al rimpatrio; in relazione a quanto rappresentato era stata allegata una nota di sollecito alle autorità consolari del Regno del Marocco a Palermo.

Il provvedimento di convalida risulta dal verbale con formulazione esclusivamente dispositiva, dopo che è stato dato atto delle richieste delle parti.

Le censure contenute nel ricorso avverso questo provvedimento contengono un appropriato richiamo all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alle norme processuali del rito penale e denunciano la mera apparenza della motivazione con riguardo ai presupposti della proroga del trattenimento oggetto del provvedimento da convalidare.

Orbene, tutto il nuovo assetto della disciplina voluto dall'intervento riformatore della legge n. 187/2024, che sospinge maggiormente nell'area penale la materia del trattenimento (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362), trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024), rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità delle persone e di ogni altra esigenza coinvolta.

In particolare, con riguardo alla decisione sulla convalida della proroga del trattenimento, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, e in particolare deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento,

già ritenuto necessario, tale sia ancora, e quali prospettive i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine possono offrire rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro i quali le proroghe possono essere concesse e conseguentemente i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835; Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568; ma già, fra le molte, Cass. civ., Sez. 1, 16/01/2019, n. 6064, Rv. 653101 - 01).

Il provvedimento impugnato convalida la proroga senza null'altro aggiungere né al provvedimento del trattenimento del Questore di Palermo in data 21/11/2024 né alla parte motiva della richiesta di proroga avanzata il 14/05/2025. In altri termini, esso non contiene alcuna valutazione in ordine alle ragioni per le quali può giustificarsi il protrarsi della limitazione della libertà del trattenuto e non svolge alcun vaglio delle ragioni addotte dall'autorità di pubblica sicurezza e della documentazione allegata.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in ambiti nei quali il ricorso per cassazione è circoscritto alla denuncia della violazione di legge - ciò che rappresenta la base minima costituzionalmente garantita del ricorso "contro i provvedimenti sulla libertà personale", ai sensi dell'art. Ili, settimo comma, Cost. - nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01), intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento": trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Tanto è sufficiente, senza necessità di ulteriori approfondimenti esegetici, a cogliere la sussistenza del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Va aggiunto che è ben possibile una motivazione per relationem quando sia dato ravvisare i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia quando il provvedimento impugnato: 1) faccia riferimento, recettizio o dì semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01).

Ciò che, nella specie, non è dato ravvisare per il carattere generale e assertivo del provvedimento impugnato, privo persino di segni grafici di un apparato argomentativo.

E, poiché non può considerarsi valida una motivazione che sia totalmente manchevole di un'indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni che hanno indotto il Questore a chiedere la proroga (Cass. civ., sez. 6 - 1, n. 610 del 10/01/2022, Rv. 663963 - 01), la decisione non può essere in alcun modo integrata dal giudice di legittimità perché originariamente priva di un elemento di struttura, non essendovi nemmeno traccia formale di un accenno giustificativo della decisione stessa.

Poiché non è venuto in essere il provvedimento di convalida nei termini di legge, non può nemmeno essere completato disponendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Non si verte qui in un'ipotesi in cui la violazione di legge per motivazione mancante si riscontra per il fatto che il giudice ha omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01).

Nel caso di specie la motivazione è totalmente mancante e pertanto il provvedimento non può essere emendabile in un eventuale nuovo giudizio.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 12 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 12 giugno 2025.